



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.66 DEL 20/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Data Pubblicazione 20/03/2020
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art.1, dispone:

- al comma 1 che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione"*

epidemiologica”;

- al comma 2 che, *“tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:*

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell’art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *“ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;*

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

PRESO ATTO

- che, alla data del 20 marzo 2020, risultano contagiati n. 3 cittadini sull’intero territorio comunale;

- del rientro in Somma Vesuviana e comunque in Campania di un certo numero di cittadini provenienti dalle ex zone rosse;

RITENUTO

- che la situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagi, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla data del 03 aprile 2020 su tutto il territorio comunale:

- Che dal Lunedì al Sabato incluso tutte le attività attualmente aperte al pubblico siano chiuse alle ore 18:00, fatto salvo FARMACIE E PARAFARMACIE il cui orario di aperture e chiusura nonché turnazione rimane invariato;
- Che la Domenica tutte le attività attualmente aperte al pubblico siano chiuse alle ore 12:00, fatto salvo FARMACIE E PARAFARMACIE il cui orario di aperture e chiusura nonché turnazione rimane invariato;
- Che lo spostamento è consentito solo per comprovate ragioni di emergenza sanitaria, di salute e di lavoro;
- Che gli spostamenti di cui sopra, effettuati con propri mezzi di trasporto, siano limitati ad una sola persona alla volta, fatto salvo comprovate emergenze e necessità;

DISPONE

- 1) Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- 2) Che i soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza ;
- 3) Di divulgare con ogni mezzo di informazione possibile la presente ordinanza;
- 4) Di pubblicare, per la conoscenza generale, il presente atto sull'Albo pretorio comunale nonché sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici della Polizia Municipale, della Prefettura di Napoli, della Protezione Civile Regionale, al Commissariato della Polizia di Stato competente e alla locale stazione dei Carabinieri;

DA' ATTO

- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
dott. Salvatore di Sarno